



Delibera n. 269 - seduta consiliare del 15/12/2022

Affidamento diretto di durata biennale, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016, all'avv. Margherita Patrignani per Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Officer) e Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO – Data Protection Officer) ex art. 37 Regolamento Europeo – SMARTCIG ZA838AAE78

Presenti: Bace Denita, Cavallari Giulia, Fierro Carmelina Angela (rapp. Sez. B), Frati Fulvio, Langella Achille, Lazzerini Ruben, Manfredini Elisabetta, Nanetti Cristina, Raimondi Gabriele, Righini Daniele, Salati Mattia, Valletta Luana, Vasari Daniele, Vianello Luciana).

Assenti: Cavina Ambra,

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *“Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine”*;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2020°;

Richiamato il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020;

Premesso che, con atto di delibera n. 245 del 24/11/2022, il Consiglio ha avviato, tra le altre, una procedura aperta per la selezione mediante manifestazione d'interesse per l'incarico biennale di Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Officer) e Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO – Data Protection Officer) ex art. 37 Regolamento Europeo, nominando come RUP la Vicepresidente Valletta e delegando la stessa allo svolgimento della relativa procedura, alla valutazione delle candidature e alla proposta di aggiudicazione al Consiglio;

Dato atto che allo scadere del termine fissato per presentare le candidature aveva manifestato il proprio interesse soltanto l'avv. Margherita Patrignani;

Visto il verbale del 13/12/2022 nel quale la RUP Valletta ha provveduto alla valutazione dei requisiti e alla verifica della documentazione pervenuta da parte della professionista sopra citata;

Dato atto che la RUP non ha rilevato elementi ostativi all'accoglimento della proposta presentata dall'avv. Margherita Patrignani;

Ritenuto opportuno pertanto procedere con l'affidamento diretto del servizio in esame all'avv. Margherita Patrignani, C.F. PTRMGH83D44C357H P.IVA 04008510408;

Dato atto che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. ZA838AAE78, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

A voti: Favorevoli all'unanimità (14)



DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- l'affidamento diretto di durata biennale, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016, all'avv. Margherita Patrignani, C.F. PTRMGH83D44C357H, P.IVA 04008510408 per Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Officer) e Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO – Data Protection Officer) ex art. 37 Regolamento Europeo, per un importo complessivo annuale pari ad € 3.450 oltre IVA e cassa di previdenza, pari ad € 4.377,36 complessivi;
- Di dare atto che gli oneri relativi alle diverse annualità troveranno imputazione negli esercizi finanziari di competenza al cap 14.11 "Consulenze legali e amministrative";
- Di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento dell'importo di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in forma digitale e firmato digitalmente, e che avrà durata biennale con efficacia dall'11/01/2021;
- Di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Segretario
(Dott.ssa Denita Bace)

Il Presidente
(Dott. Gabriele Raimondi)